

## VERBALE DI ACCORDO

In data 15 ottobre 1992 presso la sede della ACSAV-CASA in San Donà di Piave, Via Calnova n° 114,

### TRA

la Cooperativa "AN.CO.RA. (ANFFAS Cooperativa Risorse Assistenziali)", rappresentata dal suo Presidente signorina Demo Maria Cristina, assistita dal sig. Paolo Pescara, Consulente di Direzione Aziendale e Segretario Generale della Associazione Provinciale ACSAV-CASA,

### E

le socie-lavoratrici della predetta cooperativa, assunte parte in data 1° settembre 1992 e parte in data 1° ottobre 1992 (come evidenziato nominativamente nelle allegate tabelle) assistite dalla FLFP-CGIL, rappresentata dal sig Marino Roberto della Camera del Lavoro di San Donà di Piave e Portogruaro, si conviene quanto segue:

#### PUNTO 1°.

##### **APPLICAZIONE DEL CCNL 1.4.1992.**

Le parti concordano di dare concreta e piena attuazione al CCNL per i dipendenti delle Cooperative Sociali stipulato in Roma il 1° aprile 1992 per tutti i lavoratori della Cooperativa, tanto per i soci lavoratori che per tutto il restante personale attuale o futuro.

#### PUNTO 2°.

##### **AMBITO DELL'ACCORDO.**

In relazione al disposto del CCNL 1° aprile 1992, le parti convengono di articolare la contrattazione territoriale a far tempo dall'1.3.1994, mentre - con il presente accordo aziendale - stabiliscono di dare una prima definizione dell'inquadramento delle figure professionali, delle condizioni di lavoro, in merito all'orario di lavoro, riguardo la gestione delle forme di assunzione del personale, rispetto all'esercizio del diritto di studio, nonché la definizione dei servizi minimi essenziali, la qualificazione-riqualificazione ed aggiornamento professionale, l'applicazione delle diverse tranches applicative del CCNL relativamente a:

- salari dei lavoratori;
- orario di lavoro;
- ferie;
- nonché l'eventuale gestione dei rimborsi per trasferte e missioni.

#### PUNTO 3°.

##### **LEGGE 300 - ASSEMBLEE SINDACALI.**

Si stabilisce, nel quadro di applicazione della legge 300/1970 ed in quanto compatibile, di riconoscere il diritto a svolgere assemblee retribuite quantificate in 12 ore annue.

#### PUNTO 4°.

##### **INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI.**


I lavoratori e i soci occupati dalla cooperativa nel quadro dell'appalto per la gestione dei servizi ad essa affidati dall'ULSS n° 14, saranno inquadrati, per un periodo transitorio e comunque non oltre il 31 marzo 1992 ai livelli e con le retribuzioni di cui alla allegata Tabella 1.

Entro il 31 dicembre 1992 le parti si impegnano ad incontrarsi per definire gli inquadramenti definitivi di cui la traccia è costituita, sulla base del CCNL, dalle Tabelle n° 2 e n° 3 allegate.

#### PUNTO 5°.

##### **DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO.**

Le condizioni di lavoro saranno conformi ad disciplinare adottato con l'ULSS n° 14. Entro il 31.12.1992 in ogni caso si effettueranno le verifiche del caso e si provvederà ad integrare le norme stesse quando occorrente.



**PUNTO 6°.**  
**ORARIO DI LAVORO.**

L'orario settimanale di lavoro adottato dalla cooperativa è quello previsto a regime dal CCNL (38 ore settimanali); il divisore è 165.

Ovviamente tale orario si riferisce alle persone occupate in forma mensile. In ragione di tali elementi verrà valutato l'orario per il personale occupato solo parzialmente (part-time).

**PUNTO 7°.**  
**GODIMENTO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI.**

Il T.F.R., la 13.ma mensilità, gli eventuali compensi integrativi, il godimento delle ferie e delle festività, regolati dalla legge o dal CCNL, spetteranno alle lavoratrici in ragione delle ore effettivamente lavorate, come disposto dal CCNL stesso.

**PUNTO 8°.**  
**GESTIONE DELLE ASSUNZIONI.**

Il personale da assumere, tanto nel caso di soci che di lavoratori, dovrà essere concordato di volta in volta in base alle richieste dell'ULSS n° 14, con l'assenso della RSA e della Cooperativa, tenuto conto delle finalità sociali tanto del lavoro da svolgere che di quelle istituzionali della Cooperativa.

**PUNTO 9°.**  
**CORSI DI RIQUALIFICAZIONE.**

Entro il mese di maggio 1993 dovrà essere concordato lo svolgimento di un corso di qualificazione per una quota pari all'8% del personale, come previsto dal CCNL, corso che dovrà essere concordato con la RSA e l'ULSS n° 14, e sarà finalizzato ad una ulteriore qualificazione del personale.

I nominativi del personale che effettuerà il corso saranno proposti dalla RSA, ma stabiliti dalla Cooperativa.

**PUNTO 10°.**  
**INCONTRI PERIODICI.**

Le parti stabiliscono di effettuare incontri periodici per la verifica degli impegni assunti e per la discussione di ogni altro aspetto pertinente il rapporto di lavoro, su semplice richiesta di una delle parti, entro 8 giorni dalla richiesta stessa.

**PUNTO 11°.**  
**PASSAGGIO DA SOCIO LAVORATORE A DIPENDENTE**

In qualsiasi momento i lavoratori soci della cooperativa che non volessero più far parte della stessa, possono presentare le dimissioni da socio.

In questo caso il lavoratore continuerà a rimanere in forza, allo stesso livello, come dipendente della cooperativa.

**PUNTO 12°.**  
**VALIDITA' DELL'ACCORDO**

Il presente accordo entra in vigore dal 1° settembre 1992 ed è efficace per tutta la durata prevista dal CCNL.

FLFP-CGIL  
Marino Roberto

ANCORA soc. coop. a r.l.  
Demo Cristina

*Marino Roberto*  
*Demo Cristina*

*Demo Cristina*